



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Protocollo n. 0014714

ORDINANZA n. 49

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

PRESO ATTO che con nota dell'Assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente della Regione Liguria prot. n. 0426897 del 23/06/2022, pervenuta al protocollo comunale in data 24/06/2022 ed assunta al n. 14334, sono stati invitati i Sindaci dei Comuni Liguri, a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale, ad adottare misure che prevedono il divieto di utilizzare l'acqua potabile per il periodo estivo per i casi non rientranti nei fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico;

CONSIDERATO che:

- l'attuale periodo è caratterizzato da un'endemica carenza idrica;
- un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria;
- l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza idrica;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)";
- il D.P.C.M. 04.03.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare il comma 5 che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al 30/09/2022 salvo eventuale proroga nel caso in cui permanga la situazione di crisi idrica, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

1. irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati con esclusione dell'irrigazione destinata a nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche;
2. lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
3. lavaggio di veicoli privati ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;
4. il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Sono escluse dal presente divieto vasche e specchi d'acqua con presenza di fauna e flora ittica nonché l'utilizzo delle apposite fontanelle pubbliche dislocate sul territorio per consentire esclusivamente l'idratazione dei fruitori delle aree pubbliche;
5. utilizzo delle docce in prossimità della battigia o del trespolo di salvataggio;
6. tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini e attori coinvolti.

AVVERTE

- che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà punito con l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 c.1 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a € 50,00 secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i. senza pregiudizio dell'eventuale azione penale;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- comunicata alla Prefettura di Genova;
- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a Regione Liguria.

Cogoleto, 29 giugno 2022

Il Sindaco

Avv. Paolo BRUZZONE

[documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.]